

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI ARPINO

Provincia di Frosinone

Rep. n. 2/2017

Contratto d'appalto dei "Manutenzione straordinaria della rete di pubblica illuminazione sul territorio comunale" - C.U.P.: I31E15000570004 - CIG: 6886661C6D

L'anno duemiladiciassette addì 10 del mese di luglio, avanti a me **dott. Fabio Lauro** Vice Segretario del Comune di Arpino, autorizzato a rogare gli atti nell'interesse dell'ente comunale ai sensi dell'art. 97, 4° comma lett.c) del D.Lgs. n. 267/2000, artt. 22 e 23 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, artt. 41 comma 6° e 42 dello Statuto Comunale, nel mio ufficio sito presso la residenza municipale di via Aquila Romana n. 2 in Arpino, sono comparsi, senza la presenza di testi, me ufficiale rogante consenziente:

da un lato l'Arch. **Giuseppe Viscogliosi**, nato ad Isola del Liri il 18.03.1965, Responsabile del Settore 3° Gestione del Territorio, autorizzato a stipulare gli atti di competenza comunale ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, che interviene in questo atto in rappresentanza del Comune di Arpino (C.F.82000270601);

dall'altro il **Sig. Gerardo Galdo** nato a Pratola Serra (AV) il 24.04.1955 ed ivi residente in Via Picardo n° 34/B, in qualità di Titolare e Direttore Tecnico dell'impresa **GALDO GERARDO** con sede legale in Pratola Serra (AV), Via Picardo n° 34/B, C.F. GLDGRD55D24H006F e Partita I.V.A. 02125100640, iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Avellino come da certificato n. CEW/112/2017/CAV0070 rilasciato in data 19/01/2017, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato appaltatore;

Detti componenti della cui identità personale io Vice Segretario Rogante sono certo, sono convenuti per stipulare il presente atto, ai fini del quale

Premettono

Che con determina del Settore 3° Gestione del Territorio n. 78/267 del 30/05/2017 sono stati aggiudicati definitivamente all'appaltatore i lavori di *Manutenzione straordinaria della rete di pubblica illuminazione sul territorio comunale*.

Che con nota prot. PR_AVUTG_0008257_20170228 del 22/03/2017 il Ministero

dell'Interno – Banca Dati Nazionale Unica Della Documentazione Antomafia - ha certificato che nei confronti della ditta “*Galdo Gerardo e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011*”;

Che in data 19/06/2017 è stato emesso il certificato giudiziale n. 9978/2017/R dei carichi pendenti dai quali risulta a carico dell'appaltatore: NULLA.

Che il D.U.R.C. dell'impresa GALDO GERARDO protocollo n° 7087270/2017 con scadenza 14/10/2017 è risultato regolare.

Che l'appaltatore in sede di gara ha presentato attestazione di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Che altresì l'appaltatore ha presentato le seguenti dichiarazioni inerenti:

- l'autodichiarazione di rispettare nel cantiere, durante l'esecuzione dei lavori, la normativa di sicurezza sul lavoro - D.Lgs. n. 81/2008 – e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;

- l'autodichiarazione concernente la regolarità dei pagamenti rispetto alle cartelle esattoriali;

Che l'appaltatore ha trasmesso:

- la dichiarazione della persona designata a firmare il contratto;

- la copia del D.U.V.R.I.;

- la cauzione definitiva;

- la polizza CAR;

- la copia del Codice Fiscale e P.IVA;

- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari con l'indicazione del conto corrente dedicato per l'appalto in oggetto;

Che il codice identificativo di gara è il seguente: **6886661C6D**;

Che il codice unico del progetto è il seguente: **I31E15000570004**;

Tutto ciò premesso e considerato le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - Premesse.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 - Oggetto dell'appalto.

Il Comune come sopra rappresentato concede l'appalto dei lavori di *Manutenzione straordinaria della rete di pubblica illuminazione sul territorio comunale*.

Art.3 - Ammontare dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € 174.098,32 (euro centosettantaquattromilanovantotto/32) oltre gli oneri per la sicurezza ammontanti ad € 4.410,21 (euro quattromilaquattrocentodieci/21) oltre IVA 10%. Tale somma però viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale ad

opera del direttore dei lavori o collaudatore. Gli avvisi di emissione degli ordinativi di pagamento saranno inviati dal Comune di Arpino - Settore Economico Finanziario alla sede legale dell'appaltatore.

A norma delle vigenti leggi i prezzi sono invariabili.

L'appaltatore dà atto di aver preso conoscenza del progetto delle opere da eseguire, di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente.

E' obbligo dell'appaltatore eseguire i lavori migliorativi apportati al progetto posto a base d'asta, come da offerta tecnica prodotta in sede di gara, che, se pur non materialmente allegata al presente atto, si intende parte integrante dello stesso.

L'effettiva liquidazione degli stati di avanzamento lavori avverrà in base alle effettive erogazioni da parte della Cassa DD.PP.

Art.4 - Esecuzione lavori.

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, a seguito dell' offerta temporale prodotta dalla ditta è fissato in 70 (settanta) giorni, naturali e consecutivi.

L'Appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale; è tuttavia tenuto al rispetto del cronoprogramma ed alle indicazioni della direzione lavori.

Le sospensioni e le riprese dei lavori restano disciplinate secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e D.P.R. 207/10.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata una penale corrispondente all' 1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale, per ciascun giorno di ritardo da detrarsi dall'importo del conto finale, come indicato nell'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La penale trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 (dieci) per cento dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.

La penale è comminata dal responsabile del procedimento unico sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento unico, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

Art.5 - Cessione dei crediti.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. il Comune di Arpino potrà accettare la cessione di tutti o parte dei crediti vantati dall'appaltatore.

Art.6 – Obblighi dell'appaltatore.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena ed assoluta ed alle condizioni e modalità di cui alla delibera di G.C. n. 137 del 10/11/2016 in cui si riapprovava il progetto esecutivo dei lavori di *Manutenzione straordinaria della rete di pubblica illuminazione sul territorio comunale*.

Le parti si impegnano inoltre a rispettare le disposizioni del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19.04.2000 e s.m.i.

I pagamenti in acconto o a saldo in dipendenza del presente contratto saranno effettuati mediante accredito sul seguente conto corrente dedicato: Banca SELLA – IBAN IT30H0326815100052145540260, delegato ad operare sul predetto conto è il Sig. Galdo Gerardo, C.F. GLDGRD55D24H006F, nato a Pratola Serra (AV) il 24/04/1955 ed ivi residente in Via Picardo n° 34/B.

E' stato fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane s.p.a.

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.; dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

Art. 7 - L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Frosinone della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 – L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2011 presso la Prefettura di Frosinone tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/frosinone>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'appaltatore si impegna a comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano

di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

L'appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinare imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

L'appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente punto e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

L'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Comune, del relativo importo delle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza e di tutela dei lavori in materia contrattuale e sindacale.

L'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge n. 136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata.

L'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i

pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Art. 9 - Risoluzione e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Art. 10 - Clausole arbitrali.

Eventuali controversie fra il Comune e l'appaltatore saranno ordinariamente trattate dal competente Tribunale di Cassino.

Art.11 - Cauzione definitiva.

L'appaltatore a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 cauzione definitiva tramite polizza fidejussoria n. 1077725 del 20/06/2017, contratta con la compagnia assicurativa ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.; tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art.12 - Polizza di assicurazione.

L'appaltatore ha costituito ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 20/2016 (art. 30 c. 3 della L. n. 109/94), apposita polizza di assicurazione n° 1077658 del 20/06/2017, contratta con la compagnia assicurativa ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. (CAR). Trattasi di polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

L'appaltatore si obbliga al rinnovo della presente polizza qualora alla data del 23/09/2017 non sia stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Art.13 - Sicurezza

L'appaltatore dichiara di accettare il cronoprogramma dei lavori ed il piano di sicurezza specifico dell'appalto allegato al progetto.

In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme

non saranno effettuati.

Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Per la sicurezza del cantiere trovano applicazione:

- il D.Lgs. 09/04/2008, n.81, recante il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 14 – Collaudo / Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro i termini di legge dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art.15- Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art.16 - Subappalto.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia ed in ossequio all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art.17 - Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

L'appaltatore dichiara ai sensi della legge n. 81/2008 di applicare le norme di sicurezza nel cantiere, di applicare ai propri lavoratori il C.C.N.L. di categoria, di agire nei confronti degli stessi nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributive, contributive, previdenziali, assistenziali, assicurative e sanitarie previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art.18 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.

Le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12/3/99 n. 68 e s.m.i.

Art.19 - Domicilio dell'appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio in Arpino via Aquila Romana n. 2, sede della stazione appaltante.

Art.20 – Rapporti fra l'Amministrazione Comunale e l'appaltatore.

Per tutti i rapporti con la stazione appaltante si designa l'Arch. Giuseppe Viscogliosi.

Art.21 - Proprietà degli oggetti ritrovati.

La stazione appaltante si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico archeologico ritrovati nel corso dei lavori.

Art.22 - Riserve

Nel caso di riserve regolarmente iscritte dall'appaltatore nel registro di contabilità, il responsabile del procedimento dovrà valutarne l'ammissibilità e la relativa fondatezza acquisendo la relazione del Direttore dei Lavori.

Art.23 - Spese contrattuali.

Sono a carico dell'appaltatore ai sensi delle vigenti leggi e dell'art. 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico del Comune.

Art.24 - Registrazione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA come per legge, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico.

Art.25 - Trattamento dei dati personali.

L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Art.26 - Osservanza delle leggi e dei documenti contrattuali.

Salvo quanto previsto nel presente contratto l'esecuzione dell'opera è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia. Il Comune ai sensi del richiamato art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dalla lettera invito, dal capitolato speciale, dagli elaborati progettuali, dall'elenco prezzi unitari, dai piani di sicurezza e dal cronoprogramma. Nello specifico il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari vengono firmati digitalmente dalle parti e custoditi in atti unitamente al presente contratto.

Art. 27 – Divieti

E' vietato apportare modifiche al progetto senza la preventiva autorizzazione di questa

Committenza, così come previsto dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Io sottoscritto Vice Segretario Comunale a richiesta delle parti qui convenute e costituite, ho ricevuto il presente atto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 9 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale.

La Ditta Appaltatrice
Galdo Gerardo

Per il Comune di Arpino
Arch. Giuseppe Viscogliosi

Il Vice Segretario Comunale
Dr. Fabio Lauro